

DETERMINA n° 53 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXXXXX/ WIND TRE S.p.A.

GU14 N.409/18

IL DIRIGENTE DELLA "SEGRETERIA CORECOM SICILIA"

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CORECOM);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM SICILIA per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

- VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTO** l'art. 19, comma 7, del “Regolamento” che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del CORECOM SICILIA la definizione delle controversie di modesta entità aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente euro 500,00 (cinquecento/00);
- VISTA** l'istanza di definizione della sig.ra **XXXXXXXXXX** acquisita in data 26.06.2018 al protocollo n. 35801;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e verificata la regolarità;
- CONSIDERATA** **la posizione dell'istante:**
- La ricorrente, intestataria delle numerazioni mobili **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX** e **XXXXXXXXXXXX** (codice cliente **XXXXXXXXXXXX**), nell'istanza presentata e nella propria memoria difensiva, precisa quanto segue:
- in data 23.05.2016, aderendo all'offerta “piano famiglia opzione tutto incluso”, stipulava il contratto con H3G S.p.a. presso il punto vendita della Jolly Elettronica di Palermoe contestualmente alla sottoscrizione effettuava un versamento di € 140,00 (€ 30,00 x 2 a titolo di anticipo sull'acquisto dei due telefoni “Huawei” inclusi nell'offerta, per un totale di € 60,00 oltre ad € 80,00 per n. 4 ricariche di € 20,00 per ogni singola utenza di telefonia mobile per fare fronte all'addebito mensile complessivo di € 30,00 già dal mese di maggio 2016), in quanto il rivenditore aveva invitato l'utente a provvedervi certo che l'operatore H3G S.p.A. soltanto dal mese di giugno avrebbe provveduto al prelievo direttamente dal conto corrente dell'importo mensile di € 30,00 così suddiviso: a) €10,00 x 2/mese per le n. 2 utenze collegate al telefono mobile acquistato; b) € 5,00 x 2/mese per le residue due utenze, impegnandosi al passaggio gratuito dall'Operatore Wind S.p.a. a H3G S.p.a..
- All'atto di stipula del contratto, precisa la ricorrente, che non è stata consegnata né la copia delle condizioni generali di contratto né la copia dei contratti stipulati ad eccezione dei soli contratti stipulati per l'utenza telefonica mobile abbinata ai due cellulari acquistati sempre senza le condizioni generali di contratto.
- Rileva l'istante che sin dal mese di maggio 2016 furono prelevatisul contoanziché € 30,00 [= (€ 10,00 x 2) + (€ 5,00 x 2)], come pattuito e riconosciuto anche da Wind TRE S.p.A. (cfr. memorie difensive), la somma di € 40,00 (due importi di €10,00 prelevati il 20/05/2016 e altri due importi di € 10,00 prelevati il 31/05/2016)

precisando altresì che nei primi giorni del mese di maggio 2016, per rinnovare l'offerta mensile, erano stati ulteriormente prelevati dal credito delle SIM mobile i relativi importi pari ad € 30,00.

La ricorrente rileva che, dalla verifica delle successive movimentazioni e/o pagamenti addebitati direttamente su conto corrente, sono stati prelevati importi maggiori rispetto ai 30,00 euro mensili contrattualmente previsti:

- Maggio 2016 € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 20/05/2016; € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 20/05/2016; € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 31/05/2016; € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 31/05/2016; illegittimo addebito di € 40,00 (avendo già prelevato € 30,00 dal credito delle SIM);
- Agosto 2016: € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 01/08/2016; € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 01/08/2016; € 5,00 accreditate ad H3G Spa in data 19/08/2016; € 5,00 accreditate ad H3G Spa in data 19/08/2016; € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 31/08/2016; € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 31/08/2016;
- Ottobre 2016: € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 03/10/2016 € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 03/10/2016 € 5,00 accreditate ad H3G Spa in data 20/10/2016 € 5,00 accreditate ad H3G Spa in data 20/10/2016 € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 31/10/2016 € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 31/10/2016 Illegittimo addebito di € 20,00
- Gennaio 2017: € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 02/01/2017 € 10,00 accreditate ad H3G Spa in data 02/01/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/01/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/01/2017; € 27,50 Bollettino postale VCYL 0092 26/01/2017; Illegittimo addebito di € 37,50
- Marzo 2017: € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 03/03/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 03/03/2017; € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 27/03/2017; € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 27/03/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/03/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/03/2017; Illegittimo addebito di € 20,00
- Maggio 2017: € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 02/05/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 02/05/2017; € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 23/05/2017; € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 23/05/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data

31/05/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/05/2017; Illegittimo addebito di € 20,00

- Giugno 2017: € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 22/06/2017; € 25,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 22/06/2017; Luglio 2017 € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 03/07/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 03/07/2017; € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 24/07/2017; € 25,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 24/07/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/07/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/07/2017; Illegittimo addebito di € 40,00
- Agosto 2017: € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 22/07/2017; € 25,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 22/07/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/07/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/07/2017; illegittimo addebito di € 20,00
- Ottobre 2017: € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 02/10/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 02/10/ 2017; € 25 Bollettino postale VCYL 0082 06/10/2017; € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 23/10/2017; € 25,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 23/10/2017; € 10,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 31/10/2017; illegittimo addebito di € 55,00
- Gennaio 2018 € 75 Bollettino Postale VCYL 0070 10/01/2018 Illegittimo pagamento di € 45,00
- Febbraio 2018 € 25 Bollettino Postale VCYL 0064 12/02/2018
- Maggio 2018 € 20 Bollettino Postale pagato presso tabacchi 15/05/2018 € 20 Bollettino Postale pagato presso tabacchi 15/05/2018 € 5,00 accreditate alla WIND TRE Spa in data 23/05/2018 Illegittimo pagamento di € 15,00

Precisa l'istante che i pagamenti *de quibus* sono stati effettuati tramite addebito e prelievo su conto corrente o tramite bollettini postali su richiesta dell'Operatore onde evitare il distacco dell'utenza, sino a quando, il 24 maggio 2018, vengono, senza alcun previo preavviso, disabilitate da parte di Wind le due SIM abbinare ai telefoni ovvero i numeri XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX.

Rileva l'istante che pur avendo versato più del dovuto (€ 332,50) sono stati disattivati, arbitrariamente ed illegittimamente, le due utenze telefoniche mobili sopra richiamate, perdendo il numero telefonico.

In data 08/02/2018 l'istante veniva invitata, attraverso una telefonata preregistrata, a versare l'importo di € 25,00 per un totale di 13 fatture non pagate.

La ricorrente sebbene non comprendendo le ragioni della richiesta, in data 12/02/18, provvedeva al pagamento del bollettino ed inoltro dello stesso con ricevuta di avvenuto pagamento; ma solo in data 16/02/18 la stessa riceveva SMS con cui si evidenziava che la sua situazione contabile è stata normalizzata e che tutti i pagamenti risultavano effettuati.

Successivamente, in data 14/05/18, l'utente riceveva due raccomandate ognuna contenente due fatture di € 10,00 per un importo complessivo di € 40,00 e senza far caso alle date delle fatture, provvedeva al pagamento il 15/05/18, inviando foto dei bollettini pagati tramite l'app TRE in data 16/05/2018.

A questo punto, vista la carenza di informazioni precise circa la ragione di questi ulteriori richieste di pagamento, in data 17/05/18 chiedeva all'Operatore estratto conto di tutte le fatture che risultavano non pagate, dalla cui attenta analisi l'utente si accorgeva che erano state inserite anche le fatture inviate tramite le succitate raccomandate, già pagate.

Inoltre dalla lista inviata veniva in rilievo la ripetizione delle fatturazioni, aventi le stesse numerazioni, nonché l'inserimento di fatture risalenti ai mesi di febbraio e di marzo, già pagate, per le quali erano stati inviati i succitati SMS che riconoscevano una situazione normalizzata.

Sempre successivamente, previa richiesta di rettifica da parte dell'utente sempre tramite l'app, le fatture da pagare da 14 diventano 6, tra le quali venivano ancora illegittimamente inserite le seguenti fatture: 1) Fatture nn. 5885471483 e 5885329520 con scadenza il 03/03/2018 pur pagate per ben due volte, sia da c.c. sia con i bollettini pervenuti con le raccomandate del 14/05/18, comunicandone l'avvenuto pagamento il giorno 16/05/18; 2) Fatture nn. 5888349828 e 5888346217 con scadenza il 31/03/2018 già pagate con i bollettini allegati alle due raccomandate del 14/05/18, pagate il 15/05/18 ed inviata comunicazione di avvenuto pagamento il giorno successivo con l'app. della tre; 3) Fatture nn. 5891256975 e 5891113459 con scadenza l'1/05/2018.

Visto il perdurare di tale situazione l'utente il 29.05.2018 presentava istanza per il tentativo di conciliazione.

Nelle more dell'udienza e dopo una serie di solleciti attraverso il Servizio Clienti, in data 05/06/2018 la Wind comunicava di aver provveduto al recupero dei numeri di telefono XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX invitando l'utente a recarsi presso un punto vendita per ritirare le SIM e tornare in possesso delle numerazioni.

Aggiungeva, poi, la WIND TRE che "aveva accreditato" sul traffico telefonico di ogni SIM € 15,00 a titolo di costo di sostituzione della SIM e che altresì "avevano"

provveduto ad erogare il credito residuo presente sulle Sim prima della loro disattivazione.

In data 06/06/18 precisa l'istante che, pur essendosi recata, come da indicazioni, presso un punto vendita per ritirare le Sim, pur mostrando direttamente dal cellulare l'e-mail della stessa, le richiedevano il pagamento di ulteriori € 20,00 per ogni SIM, precisando però che sarebbero stati poi caricati € 15,00 per ogni SIM dal Gestore e poi nuovamente prelevati da WIND TRE Spa per il cambio del numero.

L'utente, nonostante i vani tentativi posti in essere per la risoluzione del disservizio, pagava la somma di € 30,00 per le due SIM ed il 07/06/2018 quando rientrava in possesso dei due numeri, si accorgeva che quanto riferitogli dal Gestore tramite gli operatori telefonici non corrispondeva al vero poiché la WIND non aveva erogato l'importo di € 15,00 per ogni SIM.

In data 25.06.2018 veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito però negativo non addivenendo le parti ad alcun accordo e pertanto il 28.06.2018 veniva presentata istanza per l'avvio del procedimento di definizione con cui veniva richiesto:

- conteggio dei pagamenti effettuati tramite rid e bollettini postali e relative fatture;
- indennizzo dei giorni di distacco subiti dal 24.05.2018 al 07.06.2018;
- normalizzare la situazione contabile;

Il 06.12.2018 si teneva l'udienza di discussione ove non risultava possibile il tentativo di definizione.

CONSIDERATA la posizione dell'operatore Wind Tre S.p.A.:

La H3G S.p.A. (ora Wind Tre), presentando la propria memoria difensiva entro i termini, asserisce la correttezza del proprio operato gestionale.

Il gestore preliminarmente rileva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza di definizione ex 19, comma 4 e 5, Delibera 173/07/CONS limitatamente alla domanda di risarcimento del danno atteso che la richiesta non è demandabile, per espressa previsione normativa all'Autorità adita.

Il Gestore, nel merito, rileva che la documentazione offerta in produzione, sia nella fase conciliativa che nell'odierna procedura di definizione, non consente di individuare, in modo univoco ed inequivoco, alcuna responsabilità dell'operatore per i mancati pagamenti.

Evidenzia, inoltre, come l'impossibilità di procedere al pagamento secondo le modalità contrattualmente pattuite configura una violazione dell'art. 15.1 delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 4) che prevede: *“Il Cliente all'atto del*

perfezionamento del contratto si impegna a comunicare un valido mezzo di pagamento nell'ambito delle possibilità offerte da 3 ed in conformità con quanto previsto negli specifici Piani Tariffari e nei regolamenti di servizio e, fermo restando quanto previsto al successivo 15.3, a mantenere la validità del mezzo di pagamento per tutta la durata del Contratto”.

Rileva quindi che i mancati pagamenti hanno comportato la sospensione delle utenze n. XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX intervenuta a causa della presenza di insoluti, che è stata preventivamente comunicata al cliente.

Preme al gestore rilevare che in tali circostanze l'art. 18.3 delle Condizioni Generali di Contratto, sottoscritte e conosciute da controparte, dispone che la “3” si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i Servizi UMTS , con un preavviso, anche mediante SMS, di almeno dodici ore o, nelle ipotesi di cui agli artt. 12.8, 12.9 e 12.10, anche senza preavviso, in caso di inottemperanza del Cliente anche ad uno solo degli impegni di cui agli artt. 6.3, 6.4, 6.5, 7.5, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 13.4, 15.1, 15.9, 15.10, 17.2, 17.5 e 19.1, delle Condizioni Generali di Contratto e in ogni altro caso di uso improprio o illegittimo dei Servizi UMTS da parte del Cliente ovvero in caso di morosità da parte del Cliente.

Infatti, ai sensi dell'art. 1460 c.c., *“nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria[...]*”.

Specifica ancora che in data 10.01.2018 il cliente comunica di aver effettuato un pagamento di euro 75 chiudendo le seguenti fatture/competenze come di seguito: 1803789301 di 10 euro, 1806009899 di 5 euro, 1806757417 di euro 10, 1807052749 di euro 5, 1807403464 di euro 5, 1809390436 di euro 10, 5880154852 di euro 5, 5881496828 di euro 5, 5882696193 di euro 10, 5882698750 di euro 10. Si sottolinea che l'istante ha effettuato in data 15/05/2018 il pagamento di euro 40 (due pagamenti di 20 euro), che è stato applicato alle fatture n. 5884180381 di euro 5 (scadenza 22.02.18); 5885471483 di euro 10 (Scadenza 03.03.18); 5887246409 di euro 5 (scadenza 25.03.18); 5883312534 di euro 5 (scadenza 22.02.2018); 5885329520 di euro 10 (scadenza 03.03.18) e 5886495319 di euro 5 (scadenza 25.03.18).

Rileva inoltre che in fase di gestione del provvedimento d'urgenza GU5 il gestore ha provveduto a recuperare le numerazioni; è stata inoltre erogata una ricarica di euro 15 per ciascuna utenza per rimborsare il costo della sostituzione sim presso il rivenditore e sono stati restituiti gli importi relativi al credito residuo presente sulle due sim al momento della disattivazione ossia euro 8,15 sulla sim n. XXXXXXXXXXXX e 0,01 cent. sulla sim n. XXXXXXXXXXXX.

La Wind Tre S.p.A. rivendica la legittimità delle fatture emesse e non saldate e rileva inoltre che l'interruzione anticipata dei contratti ha generato l'emissione delle fatture emesse a titolo di somme dovute per recesso anticipato e rate residue, come sopra meglio descritto, di cui si chiede il pagamento.

Le suddette fatture sono state emesse ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Generali di Contratto e dei Regolamenti di servizio a seconda dello sconto praticato sul canone mensile e del numero delle rate mensili previste per l'acquisto del terminale e del contratto sottoscritto.

L'offerta commerciale cui l'istante ha aderito prevedeva condizioni di favore per il Cliente, quale, ad esempio, l'applicazione di tariffe convenienti e la possibilità di acquistare, tramite rateizzazione del prezzo, il terminale associato all'offerta, la cui rata mensile veniva scontata in fattura.

L'utente, a fronte di questi vantaggi, s'impegnava a rimanere vincolato per un certo periodo di tempo verso il Gestore, garantendogli così tempi necessari ad ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio del contratto. Invero, in simili proposte commerciali, il Cliente beneficia per tutta la durata del contratto di un canone mensile ridotto, ossia di condizioni tariffarie più favorevoli rispetto al piano tariffario base, a fronte dell'impegno da parte del Cliente, al versamento di un importo quale riallineamento forfetario, alle condizioni economiche base.

Appare dunque incontestabile il vantaggio ottenuto dal Cliente che nel caso di specie ha beneficiato per diverso tempo di tali condizioni di favore, godendo, sino alla risoluzione anticipata del contratto, dei relativi sconti sul canone mensile.

E' quindi evidente che la risoluzione anticipata del contratto abbia creato uno squilibrio contrattuale cui è seguita l'applicazione dei costi di risoluzione illustrati nelle fatture sopra citate e che altro non rappresentano che un mero riallineamento delle migliori condizioni tariffarie fruite dal Cliente che ha comunque beneficiato e goduto di sconti sul canone.

la motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria le richieste formulate dall'istante possono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Sulla richiesta di "indennizzo dei danni per i giorni di disagi subiti dal 24 maggio al 07 giugno 2018" così come richiesto dall'istante nel formulario GU14, si precisa che non è espressamente prevista una voce "indennizzo danni" ma volendo interpretare il *favor utentis* si ritiene di voler interpretare la volontà del ricorrente come richiesta di indennizzo per i giorni di sospensione e cessazione del servizio.

Appare pacifico e riconosciuto il disservizio subito dall'utente a causa della

sospensione e cessazione del servizio dal 24.05.2018 (data cessazione delle sim) al 07.06.2018 (data in cui le sim venivano riattivate).

Pertanto, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, quindi, si dovrà fare riferimento al parametro economico previsto dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato A della Delibera n. 73/11/CONS, che fissa in 7,50 euro l'indennizzo per ogni giorno di sospensione.

La ricorrente, pertanto, avrà diritto a ricevere l'importo di euro 105,00 (7,50 euro per 14 giorni).

Considerato però che il disservizio subito dall'utente è relativo a due numerazioni (sim) l'importo complessivo che avrà diritto ad ottenere sarà pari ad € 210,00 (105,00 x 2).

In merito alla richiesta di cui al GU14 precisamente "controllo conteggio dei pagamenti effettuati tramite rid e bollettini e relative fatture" in *favor utentis* viene letta come richiesta di regolarizzare la posizione contabile dell'istante e pertanto si fa onere alla Wind di effettuare un riscontro amministrativo fra quanto rappresentato e provato dall'istante e quanto risulta negli archivi e di tal guisa porre in essere le eventuali azioni conseguenziali.

In merito invece alla richiesta di "controllo inadempienze contrattuali e dei servizi" si rileva che la medesima non viene presa in esame in quanto vaga ed indeterminata.

Per i motivi riportati in premessa che qui si confermano integralmente, il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

DETERMINA

di accogliere parzialmente l'istanza presentata da XXXXXXXXX nei confronti della Wind Tre s.p.a. e per l'effetto condannare la società resistente all'indennizzo dell'importo di € 210,00 per la sospensione o cessazione del servizio sulle numerazioni XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX. Ordina altresì alla convenuta di regolarizzare la posizione contabile nei termini di cui in motivazione. Ogni ulteriore richiesta è rigettata.

La società Wind Tre S.p.A. dovrà comunicare a questo CORECOM SICILIA l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro

60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 01/07/2020

IL DIRIGENTE
SEGRETERIA CORECOM. SICILIA
arch. Francesco Di Chiara

